D.M. 16 maggio 1987, n. 246 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

misure di esercizio e requisiti antincendio delle facciate

Rimini, 9 novembre 2018



Dino Poggiali Comandante VVF Ancona





DM 16 maggio 1987 n. 246 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER EDIFICI CIVILE ABITAZIONE

- 1. GENERALITÀ
- 2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
- 3. AREE A RISCHIO SPECIFICO.
- 4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE.
- 5. IMPIANTI ELETTRICI
- 6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI
- 7. IMPIANTI ANTINCENDIO
- 8. NORME TRANSITORIE
- 9. DEROGHE

Come si può notare il Decreto non prevedeva misure inerenti:

- 1. la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza
- 2. i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate





Dopo i recenti molteplici eventi di gravi incendi si è ritenuto necessario aggiornare il decreto del 1987

integrando la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio e criteri di valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

La bozza di modifica al Decreto è stata approvata da CCTS il 28 aprile 2018

Al termine periodo di notifica alla commissione europea previsto per il 23 novembre 2018, il Decreto verrà emanato e pubblicato in G.U.





Riferimento per misure di esercizio

capitolo 5.5 (gestione sicurezza antincendio) del D.M. 3 agosto 2015,

anche in prospettiva dell'elaborazione di una futura RTV per edifici civili

Vengono definiti dei livelli di prestazione in funzione dell'altezza dell'edificio, per poi associare misure gestionali diversificate.





Livelli di prestazione

-L.P. O per edifici di tipo a) altezza antincendi da 12 m a 24 m; (attività non soggette al DPR 151/2011 e pertanto non sottoposte agli obblighi gestionali generali fissati dall'art 6 dello stesso decreto);

-L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) altezza antincendi da 24 m a 54 m;

-L.P. 2 per edifici di tipo d) altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m;

-L.P. 3 per edifici di tipo e) altezza antincendi oltre 80 m.





Definizioni

- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): misure organizzativo gestionali, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza;
- Misure antincendio preventive: misure tecnico gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- L.P.: Livello di prestazione;
- h: altezza antincendi dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.





- L.P. 0 (12 m \leq h \leq 24 m)

	Compiti e funzioni	
Responsabile	1. identifica le misure da attuare in caso d'incendio	
dell'attività	fornisce informazione sulle misure da attuare in caso d'incendio;	
uen attivita	3. espone un foglio informativo (precauzioni, numeri telefonici, istruzioni esodo);	
	4. mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio adottate,	
Occupanti	In condizioni ordinarie:	
	• osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio	
/	informativo;	
/	• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia misure protezione	
/	In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;	
Misure da attuare	1. istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire;	
in caso d'incendio	3. istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di	
	persone con limitate capacità motorie,;	
	4. divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio,;	





- L.P.1 (24 m < h \leq 54 m)

	Compiti e funzioni	
Responsabile dell'attività	 predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; informazione agli occupanti su procedure di emergenza e misure preventive mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature esposizione di foglio informativo divieti e precauzioni da osservare, istruzioni esodo; verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; adozione delle misure antincendio preventive. 	
Occupanti	 In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare: osservano le misure antincendio preventive non alterano fruibilità vie d'esodo efficacia delle misure di protezione; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza 	





- L.P.1 (24 m < h \leq 54 m)

Misure antincendio preventive	 corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose; mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; riduzione delle sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere con le opportune precauzioni, divieto fumo, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate,); gestione lavori di manutenzione, valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti; 	
Pianificazione dell'emergenza	informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire; informazioni da fornire alle squadre di soccorso azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie; divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione Ove presente l'impianto rivelazione incendio, previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.	

Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987, individuate quali luoghi di lavoro;

Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.





- L.P. 2 (54m <h ≤80 m)

	Compiti e funzioni	
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: • installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;	
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1	
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1	
Pianificazione dell'emergenza	• In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;	





- L.P. 3 (oltre 80 m)

	Compiti e funzioni	
Responsabile dell'attività	 Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: predispone centro di gestione dell'emergenza; designa il Responsabile della GSA; designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998); 	
	 prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte; 	
Responsabile della GSA può coincidere anche con Amministratore	Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: • predispone le procedure gestionali ed operative, • aggiorna la pianificazione dell'emergenza; • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate • fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; • segnala al Responsabile dell'attività/Amministratore le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;	
Coordinatore dell'emergenza	Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. • se presente in posto, collabora gestione emergenza • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza	
Occupanti	Come per il livello di prestazione 2	





- L.P. 3 (oltre 80 m)

Misure antincendio preventive	 Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: centro di gestione dell'emergenza; Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) realizzato a regola d'arte; 	
Pianificazione emergenza	• In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza;	
Centro di gestione	Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino,).	
dell'emergenza	 Il centro di gestione dell' emergenza deve essere fornito almeno di: informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici); centrale gestione sistema EVAC; centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da 	
	apposita segnaletica di sicurezza.	





In sintesi

L.P. 1 come livello di riferimento

Livello prestazione	Requisiti in meno rispetto a LP 1	Requisiti aggiuntivi rispetto a LP 1
L.P. 0	-misure antincendio preventive; -organizzazione della GSA; - registro controlli;	-
L.P. 2		- impianto allarme manuale;
L.P. 3		 impianto allarme manuale; impianto EVAC; centro gestione emergenze; responsabile della GSA+ Coordinatore dell'emergenza;

In generale, le misure previste sono tutte di tipo gestionale/organizzative di semplice attuazione e non prevedono interventi di natura strutturale o impiantistica, ad eccezione delle attività più complesse:

- edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80), impianto di segnalazione manuale di allarme;
- edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m), impianto di segnalazione manuale di allarme e sistema EVAC.






Realizzazione di facciate

Obiettivi di sicurezza antincendio

- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interro dell'edificio, (fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi tra la testa del solaio e la facciata), con coinvolgimento di altri compartimenti inizialmente non interessati dall'incendio;
- b) limitare la probabilità di incendio di una facciata a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
- c) evitare o limitare la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza e l'intervento delle squadre di soccorso







In attesa della emanazione di norme che recepiscano metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio della facciate

riferimento progettuale per i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

guida tecnica emanata dalla Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 5043 del 15 aprile 2013

- Requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione facciate semplici e curtain walls facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili facciate a doppia parete ventilate ispezionabili
- Reazione al fuoco
- Esodo degli occupanti e sicurezza delle squadre di soccorso





Tempi di adeguamento per gli edifici esistenti

Un anno dalla data entrata in vigore del decreto

ad eccezione di:

- Due anni per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
- Valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate: solo in occasione di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate



